

DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2020

256/2020/S/EEL

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA UTENTE DEL DISPACCIAMENTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA E CONTROPARTE COMMERCIALE PER INADEMPIMENTO DI
QUEST'ULTIMA**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1118^a riunione del 7 luglio 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- gli artt. 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- il Testo integrato morosità elettrica TIMOE, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e s.m.i. (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 19 luglio 2019, DSAI/29/2019/eel.

FATTO:

1. Con nota 7 agosto 2018 (acquisita con prot. 23558) Green Network S.p.A. (di seguito: Green Network), in qualità di avente causa da Tradeinv Gas & Energy S.p.A., a seguito del perdurare, nonostante la diffida inviata in data 1 agosto 2018 e scaduta in data 6 agosto 2018, dell'asserito inadempimento della controparte commerciale Genesi Energia S.r.l. (di seguito: Genesi) per mancato pagamento di ingenti somme relative alla fornitura di energia elettrica, ha comunicato a quest'ultima – ai sensi dell'articolo 11 del predetto contratto e dell'articolo 22 del TIMOE – la risoluzione del contratto inerente all'energia elettrica, con effetto dal 31 agosto 2018.
2. Nella medesima nota, Green Network ha altresì indicato le condotte che la stessa Green Network e Genesi avrebbero dovuto tenere ai sensi dell'articolo 22 del TIMOE.
3. Con successiva nota datata 13 agosto 2018 (acquisita con prot. 23906) Green Network ha segnalato all'Autorità e al Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) la presunta violazione da parte di Genesi dell'articolo 22 del TIMOE, risultando, dai dati trasmessi dal SII, che i punti di prelievo forniti da Genesi e precedentemente nel contratto di dispacciamento/trasporto di Green Network, erano stati, immediatamente dopo la comunicazione di risoluzione contrattuale, massivamente caricati da un nuovo Utente sul proprio contratto di dispacciamento/trasporto.
4. A fronte di ciò, la Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità, con nota 22 ottobre 2018 (prot. Autorità 29884), ha chiesto a Genesi di fornire entro il 31 ottobre 2018 alcune informazioni e, in particolare, di comunicare se, a seguito della risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica da parte di Green Network, Genesi avesse dato esecuzione alle previsioni di cui agli articoli 16, comma 2, e 22 del TIMOE. Genesi non ha riscontrato la predetta richiesta né entro il citato termine, né successivamente.
5. Inoltre, dalle informazioni fornite in data 8 febbraio 2019 (prot. Autorità 3219) dal Gestore del SII agli Uffici dell'Autorità, è emerso che, nello stesso giorno e nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione da parte di Green Network di risoluzione del contratto inerente all'energia elettrica, ci sono state – con riferimento ai punti di prelievo interessati dalla predetta risoluzione – richieste di *switching* massive con decorrenza 1 settembre 2018 che prevedevano il mantenimento della controparte commerciale Genesi Energia e lo spostamento ad altro utente del dispacciamento.
6. Sulla base degli elementi acquisiti non risultava, quindi, che Genesi avesse adempiuto, a seguito della risoluzione del contratto inerente alla fornitura di energia elettrica comunicata da Green Network, agli obblighi di cui all'articolo 22 del TIMOE.
7. Pertanto, con determinazione DSAI/29/2019/eel è stato avviato nei confronti di Genesi il presente procedimento sanzionatorio.
8. Nel corso dell'istruttoria, la società non ha depositato documentazione difensiva.

9. Con nota 21 gennaio 2020 (prot. Autorità 1826), il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società e, per conoscenza, a Green Network, le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Con il TIMOE, l’Autorità ha, tra l’altro, disciplinato i servizi di dispacciamento e di trasporto dell’energia elettrica nei casi di risoluzione del contratto tra l’utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale, ove i due soggetti non coincidano. In particolare, l’articolo 22 del TIMOE disciplina gli obblighi dell’utente del trasporto e dispacciamento e della controparte commerciale nella predetta ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento di quest’ultima, stabilendo che:
- i) l’utente del trasporto e dispacciamento che risolve il contratto con la controparte commerciale, per inadempimento di quest’ultima, ne dà comunicazione, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto del contratto, al SII (comma 3);
 - ii) sino a quando il punto di prelievo interessato dalla risoluzione resta, in ragione delle tempistiche previste dalla regolazione, nella titolarità dell’utente del trasporto e dispacciamento, l’utente medesimo e la controparte commerciale restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del contratto necessarie ad assicurare la continuità della fornitura al cliente finale associato al predetto punto (comma 4);
 - iii) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla risoluzione del contratto, la controparte commerciale comunica al cliente finale associato al punto di prelievo interessato dalla risoluzione:
 - a) che, a seguito della sopravvenuta risoluzione del contratto da parte dell’utente del trasporto e dispacciamento, il contratto di vendita col medesimo cliente si intende risolto per avveramento della condizione di cui all’art. 16, comma 2, del TIMOE, in forza del quale il contratto di vendita deve recare una clausola che ne condiziona risolutivamente l’efficacia all’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del TIMOE, con la precisazione che in tale caso il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito con i termini che saranno comunicati e che la fornitura sarà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia;
 - b) la data in cui cessa l’esecuzione del contratto di vendita;
 - c) che, a decorrere, dalla data di cui alla precedente lettera b), la fornitura al cliente finale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un’altra controparte commerciale, da parte dell’esercente la maggior tutela o dell’esercente la salvaguardia (comma 5).
11. Come esposto in fatto, nel caso in esame, successivamente alla comunicazione di risoluzione del contratto da parte di Green Network, Genesi non risulta avere effettuato ai clienti finali interessati – né entro il termine perentorio all’uopo previsto, né successivamente – alcuna delle comunicazioni di cui all’articolo 22 del TIMOE.

Non solo. In palese elusione della citata disposizione, proprio con riferimento ai punti di prelievo interessati dalla risoluzione, risultano nello stesso giorno e nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione di Green Network di risoluzione del contratto, richieste di *switching* massive con il mantenimento della controparte commerciale Genesi Energia e lo spostamento ad altro utente del dispacciamento. In questo modo Genesi ha indebitamente trattenuto i clienti finali interessati dalla risoluzione e ha continuato a fornire loro l'energia elettrica mediante stipula di contratto con un altro utente del dispacciamento/trasporto in luogo di Green Network.

12. Nel corso dell'istruttoria e della fase decisoria del procedimento, la società non ha depositato documentazione difensiva.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

13. Ai sensi dell'articolo 11, della legge 689/81 e del Regolamento Sanzioni, la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
14. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, Genesi non ha rispettato le disposizioni in materia di morosità, funzionali al corretto esercizio, da parte dei soggetti coinvolti, degli strumenti che la regolazione pone a tutela del credito.
15. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché al criterio della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
16. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che la società, nel 2018, ha conseguito un fatturato complessivo pari ad euro 3.336.295; i ricavi derivati dall'attività di vendita di energia elettrica sono stati pari ad euro 1.560.504.
17. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 124.200 (centoventiquattromiladuecento/00) per la violazione dell'articolo 22 del Testo integrato morosità elettrica TIMOE, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Genesi Energia S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 22 del Testo integrato morosità elettrica TIMOE, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
2. di irrogare, nei confronti di Genesi Energia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 124.200 (centoventiquattromiladuecento/00) per la violazione

- dell'articolo 22 del Testo integrato morosità elettrica TIMOE, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
3. di ordinare a Genesi Energia S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 5. di ordinare a Genesi Energia S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di notificare il presente provvedimento a Genesi Energia S.r.l. (P.IVA 13447211007) mediante pec all'indirizzo genesienergia@legalmail.it, a Green Network S.p.A. (P.IVA 07451521004) mediante pec all'indirizzo greennetworkspa@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini